COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.11.2009
COM(2009)659 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, (in appresso "regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta conformemente ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione**

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene

un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi dell'azione proposta**

Il 22 aprile 2009 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. L'inchiesta si è limitata all'analisi del dumping per quanto riguarda il richiedente, Silmak Dooel Export Import. Questo produttore esportatore è attualmente soggetto a un dazio antidumping del 5,4%, che è anche il livello del dazio residuo sulle importazioni di ferrosilicio dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L'inchiesta ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta non sono state attuate pratiche di dumping. È stato concluso inoltre che le circostanze osservate nel periodo dell'inchiesta avevano carattere duraturo.

Pertanto, si suggerisce al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare entro il 21 luglio 2010, al fine di abrogare il dazio antidumping applicabile alle importazioni di ferrosilicio dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La presente proposta rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità per la seguente ragione.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra menzionato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli organismi locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati perché il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

4.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 172/2008[2] ("regolamento originario") il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio ("FeSi") originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. Si tratta di un dazio *ad valorem* compreso tra il 5,4% e il 33,9%, a seconda del paese di origine, ad eccezione di quattro società espressamente menzionate nel regolamento originario, che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

4.2. Domanda di riesame

(2) In seguito all'adozione di misure definitive, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ("riesame intermedio"). La domanda, che verte unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la società *Silmak Dooel Export Import* ("il richiedente" o "Silmak"). Il richiedente ha collaborato all'inchiesta che ha condotto alle constatazioni e alle conclusioni contenute nel regolamento originario ("inchiesta iniziale"). Il dazio antidumping applicabile al richiedente, che è il solo produttore esportatore noto del prodotto in esame originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è del 5,4%.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

(3) Nella sua domanda di riesame intermedio, il richiedente ha affermato che un confronto del suo valore normale costruito e dei prezzi all'esportazione verso la Comunità indicava che il margine di dumping era notevolmente inferiore al livello attuale della misura. Per questo motivo, ha sostenuto che non fosse più necessario mantenere la misura al suo livello attuale per compensare il dumping.

4.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

(4) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Silmak. Il 22 aprile 2009 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*[3] ed ha avviato un'inchiesta.

4.4. Prodotto in esame e prodotto simile

(5) Il prodotto oggetto del riesame intermedio è identico a quello dell'inchiesta iniziale, vale a dire una ferrolega contenente in peso più dell'8% e meno del 96% di silicio e almeno il 4% di ferro. La produzione di FeSi avviene in forni elettrici ad arco con la riduzione del quarzo per mezzo di prodotti contenenti carbonio. Il prodotto è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come deossidante e componente per leghe. È venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (p.es. alluminio). Il FeSi con tenore di silicio pari o superiore al 70% è stato considerato di purezza elevata, con tenore di silicio superiore al 55% e inferiore al 70% di purezza media, con tenore di silicio non superiore al 55% di purezza bassa. Il prodotto in esame rientra attualmente nei codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.

(6) I prodotti fabbricati e venduti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono destinati allo stesso utilizzo e quindi possono essere considerati prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.5. Parti interessate

(7) La Commissione ha informato ufficialmente l'industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore dell'apertura del riesame intermedio. La parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(8) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della società richiedente:

---

[3] GU L 93 del 22.4.2009, pag. 22.

– Silmak Dooel Export-Import, Jegunovice, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4.6. **Periodo dell'inchiesta**

(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ("periodo dell'inchiesta" o "PI").

5. RISULTATI DELL'INCHIESTA

5.1. **Valore normale**

(10) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5% del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso la Comunità.

(11) Dato che dall'inchiesta è emerso che non erano state effettuate vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il valore normale ha dovuto essere costruito. In conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato aggiungendo al costo di fabbricazione dei tipi esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e un equo margine di profitto.

(12) Al fine di stabilire se le SGAV registrate dal richiedente e il margine di profitto realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno potevano essere utilizzati, la Commissione ha poi esaminato se le vendite di FeSi effettuate sul mercato interno nel PI potevano essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato constatato che durante il PI la società aveva effettuato sul mercato interno poche vendite redditizie, corrispondenti a quantità molto ridotte. La società ha dichiarato che queste transazioni riguardavano tipi di prodotti sperimentali e non potevano perciò essere considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. La dichiarazione è stata esaminata ed accettata.

(13) In base all'analisi sopramenzionata, è stato concluso che il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il PI. Pertanto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), è stato considerato ragionevole costruire il valore normale seguendo lo stesso metodo che è stato applicato nell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, la media ponderata delle SGAV sostenute dai produttori egiziani nell'inchiesta iniziale, a causa delle loro strutture di produzione e di vendita simili, e un margine di profitto del 5%, considerato un equo profitto per questo tipo di mercato di prodotti di base, sono stati aggiunti al costo di produzione del richiedente.

5.2. **Prezzo all'esportazione**

(14) Dato che tutte le vendite all'esportazione del richiedente verso la Comunità sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

5.3. **Confronto**

(15) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati adeguamenti, ove applicabili e giustificati, per tenere debitamente conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese accessorie, costi finanziari, spese bancarie e dazi antidumping pagati dal richiedente.

5.4. **Margine di dumping**

(16) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

6. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

(17) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze poteva ragionevolmente essere considerato come duraturo.

(18) A tale riguardo l'inchiesta ha dimostrato che la Silmak ha compiuto sforzi considerevoli per modificare la struttura della sua produzione e migliorare il tipo di prodotti (con un tenore di silicio pari o superiore al 75%), il che ha portato a un aumento dei suoi prezzi all'esportazione, che in media è stato maggiore dell'aumento dei costi.

(19) Il richiedente ha collaborato pienamente al riesame intermedio e i dati raccolti e verificati hanno permesso di stabilire un margine di dumping basato sui suoi propri dati, compresi i prezzi individuali all'esportazione verso la Comunità. Il risultato di questo calcolo indica che il mantenimento della misura al suo livello attuale non è più giustificato.

(20) Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno anche dimostrato che i cambiamenti della struttura produttiva del richiedente sono da considerarsi duraturi. Nel corso dell'inchiesta non sono emersi elementi che possano indicare il contrario. Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all'apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Pertanto, è stato concluso che il cambiamento di circostanze è di carattere duraturo.

7. MISURE ANTIDUMPING

(21) Va notato che il confronto tra i dati sulle esportazioni del richiedente e i dati di Eurostat dimostra che il volume delle esportazioni del prodotto in esame effettuate dalla società nel PI corrispondeva al volume totale delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità, provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, durante lo stesso periodo.

(22) In base ai risultati della presente inchiesta di riesame, si ritiene opportuno abrogare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(23) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva raccomandare l'abrogazione della misura istituita dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed esse hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio, che rientrano attualmente nei codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso e la misura in vigore per le importazioni originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è abrogata.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Presidente
[…]